

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*septies* è inserito il seguente:

“1-*octies*. Sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali”.

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: “secondo grado” sono inserite le seguenti: “sono o” e le parole: “, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni”;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-*bis*) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni”.

Art. 1-*ter* (Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini). — 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-*bis*, comma 2, dopo la parola: “cittadinanza” sono inserite le seguenti: “, ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare,”;

b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027”.

2. Alla sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-*bis* è inserito il seguente:

“Art. 7-*ter*. - Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250”».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1432):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giorgia MELONI, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI e dal Ministro dell'interno Matteo PIANTEDOSI (Governo MELONI-I), in data 28 marzo 2025.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede re-

ferente, il 1° aprile 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 2, il 10, il 15, il 16, il 23 ed il 29 aprile 2025; il 6, l'8, il 13 e il 14 maggio 2025.

Esaminato in Aula il 14 maggio 2025 e approvato il 15 maggio 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2402):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 15 maggio 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 15 e il 19 maggio 2025.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 20 maggio 2025.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2025.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 154.

25G00082

LEGGE 23 maggio 2025, n. 75.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 37

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera *b*), le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e dopo le parole: «lo straniero è sottoposto» sono aggiunte le seguenti: «. Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera *B*) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione»;

dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“*7-bis*. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera”»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“*2-bis*. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda

in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento”;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”;

b) all'articolo 6-*bis*, comma 1, le parole: “di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 6, commi 2, 2-*bis*, 3 e 3-*bis*” e le parole: “di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b*) e *b-bis*)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*”.

2-*ter*. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*, le parole: “Nei casi di cui alle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui ai commi 1 e 2” e dopo le parole: “di cui al comma 4” sono inserite le seguenti: “, quando la domanda è stata ivi presentata,”;

b) all'articolo 35-*bis*, comma 2-*ter*, le parole: “Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b*), *b-bis*) e *c*)” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*,”;

c) all'articolo 35-*ter*, comma 1, primo periodo, le parole: “Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b*), *b-bis*) e *c*)” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*,”.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis* (*Misure per il potenziamento tecnico-logistico dei centri di permanenza per i rimpatri*). — 1. All'articolo 19, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2329):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI, dal Ministro dell'interno Matteo PIANTEDOSI e dal Ministro della giustizia Carlo NORDIO (Governo MELONI-I), in data 28 marzo 2025.

Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni), in sede referente, il 28 marzo 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni), in sede referente, l'8, il 15 e il 24 aprile 2025; il 7 e l'8 maggio 2025.



Esaminato in Aula il 13 e il 14 maggio 2025 e approvato il 15 maggio 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1493):

Assegnato alla 1^a Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 15 maggio 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri e difesa), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla 1^a Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 20 maggio 2025.

Esaminato e approvato definitivamente in Aula il 20 maggio 2025.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2025.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 159.

25G00083

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2025.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con riferimento alle seguenti strutture: Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per la trasformazione digitale, Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali e Ufficio del Segretario generale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 7, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati e indica, per tali strutture il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze nonché gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 11 relativo all'Ufficio del Consigliere militare, l'art. 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica, l'art. 24-ter relativo al Dipartimento per la trasformazione digitale, l'art. 24-quinquies relativo all'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali e l'art. 32 relativo all'Ufficio del Segretario generale;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 3, contenente principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e l'art. 5, contenente principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148»;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio», ai sensi del quale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), la cui organizzazione è definita ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e le Autorità settoriali competenti, rispettivamente, per il settore spazio (ASC1) e per il settore degli enti della Pubblica amministrazione (ASC 2);

